



**TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA**

**SEZIONE IV CIVILE**

Il g.d. dott. Stefano Franchioni,

rilevato che il liquidatore giudiziale ha rimesso gli atti al g.d. in presenza di contestazioni mosse dal fallimento Guitti Macchine sas al progetto di stato passivo predisposto dallo stesso liquidatore;

rilevato che le contestazioni riguardano la proposta del liquidatore di ammettere l'importo di € 3.181,86 (relativo agli onorari del legale del fallimento per la domanda di liquidazione controllata) al privilegio *ante* primo grado anziché in prededuzione;

rilevato che, per giurisprudenza consolidata in materia fallimentare, *“al creditore istante per la dichiarazione di fallimento del suo debitore va riconosciuto il privilegio di cui agli artt. 2755 e 2770 c.c. nonché 95 c.p.c. (privilegio per spese di giustizia) con riferimento alle spese all'uopo sostenute, atteso il sostanziale parallelismo tra creditore procedente nella procedura esecutiva singolare e creditore istante nella procedura concorsuale”* (Cass. civ., n. 26949/16; Cass. civ., n. 6787/00);

rilevato che il principio è applicabile anche alla liquidazione controllata;

ritenuto pertanto che le osservazioni del fallimento non siano accoglibili;

P.Q.M.

visto l'art. 273, quinto comma CCII;

provvede alla definitiva formazione dello stato passivo ammettendo l'importo di € 3.181,86 – insinuato dal fallimento Guitti Macchine sas – al privilegio *ex* artt. 2755 e 2770 c.c..

Si comunichi al liquidatore e si inserisca, a cura della cancellaria, nel sito web del tribunale o del Ministero della giustizia *ex* art. 273, comma terzo CCII.

Brescia, 29 marzo 2024

Il g.d.  
dott. Stefano Franchioni

